

DELIBERATIONE  
FATTA D'ORDINE  
DI S. A. SERENISSIMA,

Et per partito delli Molto Magnifici, & Clariss.  
Signiori Luogotenente, & Consiglieri  
della Republica Fiorentina.

SOPRA L'ESSENTIONI, ET  
*Privilegj di nuovo concessi.*

A tutti quelli che andaranno ad habitare, & habitassino nella  
Terra di Livorno, & suo Capitaneato, questo di 12.  
di Febbraio 1591. In Firenze.



IN FIRENZA,  
*Appresso Domenico Magliani Stampator Ducale.*

Adi 12 di Febbraio 1591.



L. Serenissimo gran Duca di Toscana, & per Sua Altezza Sereniss. Li molto Magnifico, & Clarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri della Republica Fiorentina.

Considerando di quanto beneficio sia & commodità à Porti, alli traffichi, & commercij di Stati di S. A. il Porto di Liorno & per le mercantie che in esso si introducano, & per quelle che si cauanno per Mare da i detti Stati, il che essendo stato prudentemente auuertito da i Serenissimi predecessori della prefata S. A. S. & da lei medesima hanno con graui spese prouisto non solamente a qualche riguarda la sicurezza, & netezza del Porto, ma con nuouo circuito ampliato la Terra di Liorno, & in essa con nuoua fortificatione fabricato insieme molte Case, Magozini, & altri edifizij in beneficio vniuersale, & particolare de gli habitatori di detta detta Terra presenti, ò che per l'auuenire in qual si voglia tempo verranno familiarmente habitari, a quali habitatori in augumento di tutte le altre gratie, & Priuilegij sino a hora concessi. Seruatis seruandis, & ottenuto fra loro il partito; Deliberorno, & Deliberando prouiddero douersi loro concedere le gratie, & priuilegij infra scritti.

In prima che gli habitatori di Liorno sudeti presenti, ò futuri non possino essere molestati in persona ne in beni per qual si voglia debito contratto, etiam con sudditi di S. A. in Stati alieni auanti detta loro habitatione in

A 3. detta

detta Terra, & questo quant' a beni si intenda per i beni mobili, ò immobili situati in Liorno, ò suo Capitaneato, & il medesimo priuilegio si intenda per i debiti contratti ne i stati di S. Altezza con sudditi, ò forestieri prima però del preso domicilio in detta Terra, ò Capitaneato di Liorno, & quanto a' debiti contratti con il publico, e con la camera Ducale, ò che per l'auuenire si contrassano godino il medesimo priuilegio, non escedendo però detti debiti publici la somma di scudi cinquecento.

2. Quelli che per l'auuenire verranno ad habitare in detta Terra, ò Capitaneato di Liorno se faranno condurre mobili, ò mercantie in detta Terra che per prima non sieno state grauate, ò sequestrate per via di giustitia purchè nel leuarle ne diano prima nota al Commessario di Liorno, & al Rettore della giustitia, della cui iurisdictione si leuano non possino per alcuno debito civile essere impediti che liberamente non le conduchino in detta Terra, & suo Capitaneato.

3. Gli habitatori di detta Terra non potranno essere comandati a strade, ne fossi, fabbriche pubbliche di qual si voglia sorte.

4. Saranno esenti da tasse, & matricole di tutte le arti.

5. Tutti li condannati nelli stati di sua Altezza in pena pecuniaria di qualunque somma tanto sudditi come non sudditi, & condannati in fune, ò per in osseruanza di confino alla galera, ò condannati per estrattione etiam in pena della vita non potranno essere molestati in detta Terra di Liorno, & suoi capitaneati, habitando familiarmente come sopra.

6. Tutte le predette esentioni quanto alle condennationi, ò debiti non si estenderanno a gli huomini, ò habitatori della Città, & Capitaneato di Pisa, Vicariato di Vi-

co Pilano, di Lari, & Potestaria di Libra fatta.

7 Tutti i condannati nelli stati alieni per qual si voglia delitti quantunque graui, & enormi eccetto però di Heresia, di lesa Maestà Assassinio, & falsamoneta, habbino libero saluocondotto di habitare in detta Terra di Liorno, & suo capitaneato.

8 Tutti li Padroni di Naui, & scriuani di esse che haueranno nauì in detto porto possino portare liberamente mentre che haueranno nauì in detto porto arme offensive, & defensiue non prohibite, eccetto però nella Città di Firenze

9 Non possino detti padroni di Naui essere fatti carcere ne patire essecutione personale per minore somma di scudi dieci, eccetto però per dependenza fra loro medesimi, & suoi marinari, & douendosi per tal conto, ò altre cause ciuili fare, ò imponere loro multe si offerui il modo & l'ordine dalle leggi statuito.

10 Tutti i Marinari che con moglie, & famiglia loro habiteranno nel Porto di Liorno Terra, ò Capitanato suddetto haueranno in vendita vna casa pagandone il terzo del prezzo di essa prontamente, & il resto in termine di sei, ò sette anni, & ogni anno la rata.

11 Aggiungendo che per particular bando si dichiarerà a beneficio di detti habitatori di Liorno, quali robbe, & grasce potranno estrarre di detto porto a beneficio di detti habitatori, & tutto a chiara nouitia di ciascuno.

*Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi  
questo dì 13. di Febbraio . 1591.*

1591